

Art. 1 Costituzione e denominazione

E' costituita l'associazione "COL'OR LOMBARDIA ONLUS" organizzazione non lucrativa di utilità sociale, senza discriminazione di carattere politico, religioso e di razza, retta e ispirata ai principi ed alle linee guida emanate dalla Associazione COL'OR NGO ETS.

L'associazione è conforme al Decreto Legislativo n° 117 del 3 luglio 2017 e successive integrazioni e modifiche, in seguito denominato "Codice del terzo settore" (CTS), nell'ambito degli Enti del Terzo Settore (ETS). L'Associazione, una volta perfezionata l'iscrizione nel RUNTS, verrà definita con l'acronimo ETS (Ente del Terzo Settore) e quindi la denominazione diverrà "COL'OR Lombardia ETS".

Art. 2 Sede

L'Associazione ha sede in Desenzano (BS).

Il Consiglio Direttivo potrà istituire sedi secondarie, in Italia ed all'Estero.

Art. 3 Durata

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato. Nel caso di suo scioglimento, l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori e delibererà di devolvere l'eventuale patrimonio residuo, previo parere del RUNTS e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del terzo settore scelti tra quelli che svolgono le medesime attività di interesse generale.

Art. 4 Scopi

L'Associazione, nel conseguimento dei suoi esclusivi scopi di solidarietà sociale ed in coerenza con essi, ha lo scopo di sensibilizzare, informare e promuovere aiuti, prevalentemente attraverso l'Associazione COL'OR NGO ETS, anche verso gli altri Paesi e nello specifico quelli svantaggiati e quelli in via di sviluppo.

Ispirandosi a principi di solidarietà umana l'Associazione si prefigge in particolare di:

- promuovere iniziative di solidarietà e educazione interculturale per l'universo giovanile, per orientare in senso positivo le dinamiche di mutamento della società civile sia in Italia che nel resto del mondo;
- impegnarsi in attività di educazione allo sviluppo per far crescere nell'opinione pubblica la comprensione dei problemi, la valorizzazione delle ricchezze e risorse artistiche culturali degli altri Paesi del mondo e in modo particolare di quelli più svantaggiati, nonché della globalità dello sviluppo;
- promuovere, anche attraverso relazioni a livello nazionale e internazionale, iniziative a sostegno dell'affermazione dei diritti umani individuali e collettivi riconosciuti dalle Nazioni Unite, basandosi su principi di solidarietà tra popoli, di diffusione di una cultura di pace, di pratica della non violenza, di tolleranza e dialogo;
- realizzare attività di istruzione, preparazione, formazione professionale, aggiornamento, perfezionamento e informazione rivolte ad un più ampio arco di soggetti, in particolare giovani, donne, immigrati, rifugiati, nell'ambito di progetti internazionali, nazionali o locali;
- collaborare allo sviluppo dei Paesi emergenti mediante lo studio e la realizzazione di progetti di cooperazione in autonomia o in appoggio con gli Istituti Missionari, le autorità locali e/o altre associazioni.

I risultati degli studi e delle ricerche svolte dall'Associazione sono destinati - tra l'altro - ad essere trasfusi in pubblicazioni di varia natura, volte ad orientare gli Organi Governativi Italiani e di altri

Paesi, gli Organismi Internazionali e gli Operatori Pubblici e Privati di qualsiasi nazionalità.

Per il raggiungimento dei propri scopi l'Associazione esercita in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale per l'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale secondo criteri e limiti che verranno definiti con apposito Decreto ministeriale e individuate attraverso specifica delibera assembleare ai sensi dell'art. 6 CTS.

Art. 5 Risorse economiche

Per l'adempimento dei propri compiti l'Associazione può trarre le proprie risorse da: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi, dallo svolgimento di attività diverse e da ogni altra entrata prevista dalla legge.

Art. 6 Bilancio consuntivo e preventivo

Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno: per ogni esercizio è predisposto il bilancio consuntivo redatto ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. n.117/2017 e ss.mm.ii..

Entro il 31 marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'anno precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15) quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

Art. 7 Associati

Il numero degli associati è illimitato. Sono associati i fondatori e tutte le persone fisiche e/o giuridiche che si impegnino alla realizzazione delle finalità dell'Associazione stessa, condividendone gli obiettivi ed i metodi. L'ammissione all'associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo. Chi intende aderire all'Associazione deve presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di dividerne le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad approvarne ed osservarne lo Statuto e gli eventuali Regolamenti.

Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento. In caso di rigetto della domanda si applicano i commi 2 e 3 dell'art. 23 D.Lgs. n. 117/2017 e ss.mm.ii.

Tutti gli associati hanno i medesimi diritti tra cui esaminare i libri sociali dell'Associazione presso la sede e previo appuntamento con il Presidente.

Ciascuno associato deve corrispondere la quota annuale nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo, entro due mesi dall'ammissione e successivamente, entro i primi due mesi dell'esercizio in corso. Hanno diritto di partecipare all'assemblea ordinaria e straordinaria tutti i soci regolarmente iscritti in regola con le quote sociali. A seguito del versamento della quota associativa, il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro degli associati. La qualifica di associato si perde automaticamente:

a- per recesso volontario, comunicato con un preavviso minimo di tre mesi rispetto alla chiusura dell'esercizio sociale allo scadere del quale opererà il recesso medesimo;

b- per decesso;

c- per inosservanza delle norme e dei principi derivanti dal presente statuto;

d- per inadempienza verso le delibere associative;

e- per azioni condotte contro l'immagine o le finalità dell'Associazione;

f- per indegnità accertata;

g- per morosità, in caso di mancato pagamento di almeno due quote annuali associative.

Nei casi di cui alle lettere c), d), e), f) e g) la perdita della qualifica di associato deve essere accertata dal Consiglio Direttivo.

Tale delibera di accertamento deve essere comunicata al socio interessato e può essere appellata da quest'ultimo, entro 60 giorni dalla sua conoscenza, con ricorso all'Assemblea dei soci affinché questa si pronunci nella prima riunione utile.

Il versamento della quota associativa non crea alcun diritto di partecipazione e, in particolare, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale. I versamenti a qualunque titolo effettuati dai soci deceduti od esclusi non saranno rimborsati.

Art. 8 Assenza dello scopo di lucro

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività d'interesse generale.

Art. 9 Organi dell'Associazione

Sono organi dell'associazione:

l'assemblea degli associati;

il consiglio direttivo;

il presidente;

l'Organo di Controllo.

Art. 10 Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti i soci dell'Associazione in regola con le modalità di iscrizione.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell'associazione ed in particolare:

- approva i bilanci di esercizio o i rendiconti per cassa consuntivi;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera gli eventuali regolamenti interni e le sue variazioni;
- delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale, che il Consiglio Direttivo riterrà di sottoporle e su tutte le altre materie riservate all'assemblea ordinaria dalla legge o dal presente statuto.

L'assemblea straordinaria delibera:

- sulle modifiche dello statuto;
- sullo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

Il Presidente del Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea Ordinaria degli associati, per iscritto e/o con qualunque altro mezzo informatico, indicando la data, l'ora, il luogo della riunione sia della prima che della seconda convocazione, l'ordine del giorno, e rispettando un lasso di tempo di almeno quindici giorni.

L'Assemblea straordinaria è convocata quando il Presidente o il Consiglio Direttivo lo reputino necessario, oppure quando ne venga fatta richiesta motivata, sottoscritta da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea è validamente costituita qualora in prima convocazione siano presenti o rappresentati almeno la metà degli associati; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti o rappresentati.

L'adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

Ogni socio ha diritto di voto, esercitabile anche mediante delega scritta.

La delega può essere conferito solo ad un altro socio. Ogni socio non può farsi portatore di più di due deleghe. Non è consentito il voto per corrispondenza. Le deleghe devono essere fatte per iscritto e convalidate prima dell'inizio della seduta dell'Assemblea dal Presidente dell'Assemblea.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; salvo in sede straordinaria ove per le deliberazioni relative alle modifiche dello Statuto è richiesto il voto di più del settanta per cento dei soci presenti che rappresenti comunque almeno il 50% (cinquanta per cento) degli associati, e dei tre quarti degli associati per lo scioglimento dell'ente.

Per l'approvazione dei Regolamenti occorre la maggioranza dei voti attribuiti, tanto in prima che in seconda convocazione.

La Presidenza dell'Assemblea Generale dei soci è assunta dal Presidente del Consiglio direttivo o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice-Presidente; in mancanza dal Consigliere anziano.

L'Assemblea può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati delle votazioni:

sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla rotazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Le deliberazioni dell'Assemblea vincolano tutti i soci anche se assenti o dissenzianti. Il verbale di assemblea redatto dal segretario, o da chi ne fa le veci, salvo i casi in cui verbale sia redatto dal notaio, viene annotato su apposito libro.

Art. 11 Consiglio Direttivo

L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto da un numero dispari di membri da tre a cinque. I consiglieri decadono per dimissioni, o se assenti a tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo senza giustificato motivo. Il primo Consiglio Direttivo è nominato con l'atto costitutivo. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. Possono far parte del Consiglio esclusivamente gli associati.

Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'Associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria. Al Consiglio Direttivo spetta:

- nominare al suo interno nella prima riunione, il Presidente e il Vicepresidente che rimangono in carica tre anni;
- eseguire le direttive generali che disciplinano le attività, i criteri e le priorità delle iniziative dell'Associazione, vigilando e controllando l'attuazione delle delibere dei programmi dell'Associazione, nonché la conformità dell'impiego dei contributi;
- stabilire la quota associativa annua;
- predisporre il bilancio consuntivo;
- convocare l'Assemblea;
- deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea degli associati;
- proporre all'Assemblea l'esclusione dell'associato che si sia reso inadempiente riguardo alle disposizioni del presente statuto o dell'eventuale regolamento interno.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vicepresidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano. Il Consiglio direttivo è convocato di regola ogni due mesi ed ogni qual volta che il Presidente o il suo Vicepresidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i 2/3 dei componenti ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. La convocazione viene effettuata mediante avviso comunicato con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, ai membri del Consiglio Direttivo almeno tre giorni prima della data di riunione. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono redatte su apposito libro, a cura del segretario e sottoscritte dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza; vengono conservate agli atti.

La riunione può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati delle votazioni;



sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 12 Presidente

Il Presidente ha il compito di presiedere il Consiglio Direttivo nonché l'Assemblea degli associati provvedendo alla formulazione dei relativi ordini del giorno. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio; redige, in collaborazione con il Consiglio Direttivo, la relazione annuale; cura l'esecuzione delle deliberazioni consiliari ed, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva; risponde dei fatti amministrativi compiuti in nome per conto dell'Associazione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni spettano al Vicepresidente. Il Presidente può delegare, ad uno o più consiglieri, parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente.

Art. 13 Organo di Controllo

L'Organo di Controllo è eletto, in ricorrenza della ipotesi prevista al comma 2 dell'art. 30 del D.Lgs. n. 117/2017, scegliendo anche fra non soci tre componenti (oltre a due supplenti), che nominano nel loro seno un presidente, sempreché non venga nominato un Organo monocratico.

L'Organo esercita la vigilanza prevista dall'art. 30 del D.Lgs. n. 117/2017.

Nell'ipotesi della ricorrenza prevista dall'art. 31 del D.Lgs.

n. 117/2017, l'Assemblea, salvo quanto previsto dall'art. 30 comma 6 del medesimo decreto, dovrà nominare un revisore legale dei conti anche monocratico.

I componenti dell'organo di controllo restano in carica con la stessa durata del Consiglio Direttivo.

Art. 14 Rinvio

Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, si fa riferimento alle norme del codice civile e quelle disciplinate nel D.Lgs n. 117/2017 ss.mm.ii.

